

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE, PRESSO L'ORDINE DEI TSRM, DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELL'ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI MASSOFISIOTERAPISTI ED ELEZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DELL'ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI MASSOFISIOTERAPISTI.

ISTITUZIONE, PRESSO L'ORDINE DEI TSRM, DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI DELL'ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI MASSOFISIOTERAPISTI.

1 Col presente regolamento vengono istituite le commissioni provinciali per l'elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti.

2 Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti, alla data del 31 dicembre 2012, sono costituite presso gli Ordini dei TSRM le Commissioni provinciali dell'elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti.

3 Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica provinciale sia esiguo in relazione al numero degli iscritti o sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, sentiti gli Ordini provinciali interessati, si può disporre che una Commissione provinciale dell'elenco speciale abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti.

4 Sono organi della Commissione provinciale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo.

5 Ciascuna Commissione provinciale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, favorisce l'equilibrio il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite da regolamento.

6 Elegge in assemblea, fra gli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento provinciale dei massofisioterapisti, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

7 La Commissione provinciale, dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, è costituita da un massimo di 4 componenti del medesimo elenco compreso il Presidente. Il numero minimo di componenti per formare una Commissione provinciale è di 3 componenti compreso il Presidente.

8 La votazione per l'elezione della Commissione provinciale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

9 Le votazioni saranno svolte a seguito di una convocazione di un'assemblea specifica, nelle giornate di sabato o domenica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti all'elenco provinciale, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

10 La convocazione farà seguito ad una mail inviata ad ogni iscritto a livello provinciale, oltre alla pubblicazione sul sito nazionale dell'Ordine dei TSRM.

11 Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso l'Ordine nazionale dei TSRM.

I componenti della Commissione provinciale durano in carica quattro anni. Salvo che la Commissione nazionale non raggiunga prima dei quattro anni gli obiettivi prefissati. In tal caso si avrebbe lo scioglimento sia della Commissione nazionale che quelle provinciali. L'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui decade il mandato della Commissione. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Ogni elenco speciale provinciale elegge nel proprio seno, i componenti della Commissione provinciale: il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri. Sia il presidente che i consiglieri possono essere sfiduciati, anche singolarmente. Il voto di sfiducia deve essere frutto di una richiesta scritta, con la maggioranza dei due terzi degli iscritti all'elenco provinciale da espletare alla prima assemblea possibile. Comunque non oltre i 4 mesi dalla richiesta dei due terzi degli iscritti all'elenco provinciale dei massofisioterapisti. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In ogni caso non possono essere candidabili e nemmeno eleggibili sia a livello provinciale che a livello nazionale coloro che ricoprono incarichi presso altri soggetti minoritari in rappresentanza dei massofisioterapisti (associazioni e simili). A meno che non presentino pubbliche dimissioni presso le loro associazioni e confermate pubblicamente tramite PEC o raccomandata A/R presso l'elenco speciale di competenza provinciale. Non possono ricoprire incarichi dirigenziali coloro i quali al momento dell'elezione delle Commissioni provinciali e nazionale abbiano l'incarico di valutare i criteri di accesso all'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti. Tutto ciò per evitare l'accumulo di incarichi, oltre al palese conflitto di interessi. La Commissione provinciale non può discostarsi dalla politica di tutela promossa dalla Commissione nazionale: raggiungere gli obiettivi relativi alla legge n.42/1999 dopo la modifica apportata dalla legge n.145 del 2018. Può esprimere un dissenso o promuovere la sfiducia nei confronti della Commissione nazionale seguendo quanto previsto al punto 11 del regolamento per l'elezione della Commissione nazionale.

12 Il presidente ha la rappresentanza della Commissione provinciale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti. Convoca e presiede la Commissione e le assemblee degli iscritti; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

13 Compiti della Commissione provinciale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti spettano le seguenti attribuzioni: a) iscrivere i professionisti all'elenco speciale ad esaurimento presso il rispettivo Ordine provinciale dei TSRM. Compilare e tenere l'elenco speciale presso l'Ordine provinciale e pubblicare i nominativi all'inizio di ogni anno; b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'elenco speciale provinciale da soggetti terzi; c) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse; d) spetta all'Ordine provinciale l'obbligo di fornire i dati economici, alla Commissione provinciale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, delle quote annue versate dai massofisioterapisti iscritti all'elenco provinciale; e) la Commissione provinciale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti promuove assemblee provinciali a cui possono partecipare tutti gli iscritti; f) La Commissione provinciale promuove la candidatura dei propri iscritti presso la Commissione nazionale dell'elenco speciale dei massofisioterapisti. Possono essere candidati all'elezione della commissione nazionale anche i membri della Commissione provinciale dell'elenco dei massofisioterapisti purché rinuncino per iscritto al proprio ruolo nella Commissione provinciale.

14 I rimborsi spese relativi alla rappresentanza della Commissione provinciale sono tenuti dall'Ordine provinciale dei TSRM.

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DELL'ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI MASSOFISIOTERAPISTI.

1 Col presente regolamento viene istituita la Commissione nazionale per l'elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti.

2 Sono organi della Commissione nazionale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo.

3 La Commissione nazionale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, favorisce l'equilibrio il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite da regolamento.

4 Elegge in assemblea nazionale, i candidati proposti a livello provinciale all'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

5 La Commissione nazionale, dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, è costituita da un massimo di 4 componenti compreso il Presidente.

6 La votazione per l'elezione della Commissione nazionale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti dei presenti all'assemblea nazionale o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto dei presenti all'assemblea nazionale. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

7 Le votazioni saranno svolte a seguito di una convocazione di un'assemblea nazionale specifica, nelle giornate di sabato o domenica, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità anche con modalità telematiche.

8 La convocazione farà seguito ad una mail inviata ad ogni iscritto a livello provinciale, oltre alla pubblicazione sul sito nazionale dell'Ordine dei TSRM.

9 Non possono ricoprire incarichi dirigenziali coloro i quali al momento dell'elezione della Commissione nazionale abbiano l'incarico di valutare i criteri di accesso all'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti. In ogni caso non possono essere candidabili e nemmeno eleggibili a livello nazionale coloro che ricoprono incarichi presso altri soggetti minoritari in rappresentanza dei massofisioterapisti (associazioni e simili). A meno che non presentino pubbliche dimissioni presso le loro associazioni e confermate pubblicamente tramite PEC o raccomandata A/R presso l'elenco speciale di competenza provinciale. Il testo delle dimissioni deve essere visibile a tutti gli iscritti a livello nazionale. Tutto ciò per evitare l'accumulo di incarichi, oltre al palese conflitto di interessi.

10 I componenti della Commissione nazionale durano in carica quattro anni. Salvo che la Commissione nazionale non raggiunga prima dei quattro anni gli obiettivi prefissati portando ad esaurimento la funzione dell'elenco stesso. In tal caso si avrebbe lo scioglimento sia della Commissione nazionale che quelle provinciali.

11 L'assemblea per l'elezione della Commissione nazionale deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui decade il mandato della Commissione. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Sia il presidente che i consiglieri possono essere sfiduciati, anche singolarmente. Il voto di sfiducia deve essere frutto di una richiesta scritta, con la maggioranza dei due terzi degli iscritti all'elenco nazionale da espletare alla prima assemblea possibile. Comunque non oltre i 4 mesi dalla richiesta dei due terzi degli iscritti all'elenco nazionale dei massofisioterapisti. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

12 Il presidente ha la rappresentanza della Commissione nazionale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti. Convoca e presiede la Commissione e le assemblee degli iscritti a livello nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

13 Alla Commissione nazionale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti spettano le seguenti attribuzioni: a) controllare numericamente gli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine nazionale dei TSRM. Tenere l'elenco speciale presso l'Ordine nazionale e pubblicare i nominativi all'inizio di ogni anno; b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'elenco speciale nazionale da soggetti terzi; c) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse; d) spetta all'Ordine nazionale dei TSRM l'obbligo mantenere e fornire i dati economici relativi alla Commissione nazionale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti. La Commissione nazionale raccolti i dati provinciali si impegna a fornire il dato relativo al numero dei massofisioterapisti iscritti all'elenco e tenerlo aggiornato; e) la Commissione nazionale dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti promuove assemblee nazionali a cui possono partecipare tutti gli iscritti; f) La Commissione nazionale si impegna, in collaborazione con l'Ordine nazionale dei TSRM, ad indicare la politica e la strategia per gli obiettivi da raggiungere relativi alla legge n.42/1999 dopo la modifica apportata dalla legge n.145 del 2018. Il tutto sino all'esaurimento, e di conseguenza, alla chiusura dell'elenco speciale stesso. Come riportato al punto 10 qualora la Commissione nazionale raggiungesse prima dei quattro anni gli obiettivi prefissati si giungerebbe all'esaurimento della funzione dell'elenco stesso. In tal caso si arriverebbe allo scioglimento sia della Commissione nazionale che quelle provinciali.

14 I rimborsi spese relativi alla rappresentanza della Commissione nazionale sono tenuti dall'Ordine nazionale dei TSRM.